



OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (N. 6 LOTTI).

CHIARIMENTI N. 1

QUESITO N. 1

PREMESSA:

Il Disciplinare di Gara al par. 7.3 prevede tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il “possesso dichiarazione del proprietario o gestore di impianti di recupero /smaltimento disponibili a ricevere le seguenti categorie di rifiuti per un quantitativo totale definito per Lotto come segue La comprova del requisito è fornita mediante contratti in corso di validità per il conferimento o di dichiarazioni di impegno con discariche e/o impianti idonei i sensi del D. Lgs. n^152/2006 e ss.mm.ii. per il conferimento dei quantitativi di rifiuti indicati nella tabella precedente ... Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del D. Lgs. n^152/2006 e ss.mm.ii. (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero etc.)”

Sempre nel Disciplinare al punto 15.3.1 “Dichiarazioni integrative” par. 10) si richiede al concorrente di dichiarare “la disponibilità di un impianto / più impianti: - autorizzato/i per il ritiro, il recupero e/o il trattamento/smaltimento del rifiuto di cui alla presente procedura: - Munito delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e, ove previsto, AIA o equivalenti in caso di impianti siti nel territorio CE, in corso di validità, attestanti la capacità dell’impianto di ricezione rifiuti di cui trattasi; - munito di relativa dichiarazione di accettazione che comprovi la capacità e la relativa disponibilità alla ricezione del rifiuto in questione, per i quantitativi richiesti in sede di gara e per tutta la durata dell’appalto.”

Invece, nel C.S.A. all’art. 3 è previsto che “il concorrente dovrà attestare il possesso della dichiarazione del proprietario o gestore di due o più impianti di smaltimento disponibili a ricevere le seguenti categorie di rifiuti per un quantitativo totale definito nel Lotto nel disciplinare di gara (elenco indicativo e non esaustivo)”.

All’art. 52 del C.S.A. è previsto inoltre che “potrà essere consentito, solo previa autorizzazione dei competenti organi della Stazione Appaltante, il ricorso ad impianti di trattamento intermedio e/o messa in riserva al di fuori dell’unità locale rappresentata dal solo cantiere oggetto del presente servizio. In questo caso le attività saranno contabilizzate solo ad avvenuto smaltimento finale”

QUESITO

Pertanto si chiede di chiarire:

- 1) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale se la disponibilità degli impianti di recupero o smaltimento deve essere rilasciata da almeno un impianto come previsto dal Disciplinare di Gara o da almeno due impianti come riportato nel C.S.A.;
- 2) Se le disponibilità rilasciate da impianti autorizzati, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n^152/2006, per le attività di recupero tramite messa in riserva (R13) e/o smaltimento tramite deposito preliminare (D15) soddisfino il requisito previsto dagli artt. 7.3 e 15.3.1 del disciplinare;
- 3) Se la procedura di contabilizzazione delle attività prevista all’art. 52 del C.S.A. è riferita ai soli casi di autorizzazione in fase di esecuzione lavori disciplinati dal predetto articolo o anche ai casi in cui l’impianto di messa in riserva sia stato indicato tra gli impianti di recupero/smaltimento ai sensi degli artt. 7.3 e 15.3.1 del Disciplinare di Gara.

RISPOSTA

Si riscontrano le vostre richieste come segue:

- 1) La disponibilità degli impianti di recupero o smaltimento deve essere rilasciata da almeno un impianto, come previsto dal Disciplinare di Gara.
- 2) Il requisito di cui ai citati par. 7.3 e 15.3.1 del Disciplinare di gara attiene alle attività di recupero/smaltimento finale dei rifiuti, pertanto, le disponibilità provenienti da impianti autorizzati, ai

sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n°152/2006, per le attività di recupero tramite messa in riserva (R13) e/o smaltimento tramite deposito preliminare (D15) non soddisfano il requisito previsto.

- 3) Vedasi risposta di cui al punto precedente, per cui il caso richiamato è previsto solo in fase esecutiva.

QUESITO N. 2

Facendo riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nei servizi analoghi sono compresi anche i servizi aventi ad oggetto "pulizia siti oggetto di abbandono abusivo in territorio di proprietà comunale"? o solo ed esclusivamente i servizi svolti sulle strade provinciali?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 7.3 del Disciplinare di Gara: *“Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2017, 2018, 2019): Almeno un servizio di igiene urbana analogo a quello oggetto della gara e di importo pari all'importo di ciascun lotto. La stazione Appaltante considererà analoghi i servizi di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a condizione che i relativi contratti abbiano avuto regolare esecuzione nel triennio di riferimento.”*

Pertanto, non è necessario che il servizio di igiene urbana sia stato svolto su strade provinciali.

QUESITO N. 3

Il requisito sub 7.3 del disciplinare di gara consistente nell'aver eseguito “almeno un servizio di igiene urbana analogo a quello oggetto della gara” è soddisfatto dall'operatore economico concorrente che nell'ultimo triennio ha eseguito un servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di pneumatici fuori uso CER 16.01.03 per un importo pari a quello del lotto di gara nel quale intende partecipare?

RISPOSTA

Si conferma che è soddisfatto.

QUESITO N. 4

Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) All'art.18.1 del disciplinare di gara e più precisamente nella tabella di attribuzione dei punteggi sono attribuiti 7 punti Tabellari per il “Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle prestazioni oggetto del contratto stesso” per quanto il codice degli appalti all'art. 95 attribuisca un ruolo significativo alle certificazioni ambientali ed in particolar modo al Marchio Ecolabel nelle gare con criterio economicamente più vantaggiosa, il Regolamento CE n. 66/2010 nonché da quanto pubblicato da ISPRA, i servizi di raccolta e trasporto rifiuti non sono annoverati tra le categorie accreditabili con il marchio Ecolabel. Pertanto, si chiede di chiarire sull'argomento.
- 2) L'art. 9 del disciplinare di gara relativamente al subappalto è riportato “Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto” mentre l'art. 34 del CSA riporta il limite del 30%. Si chiede di chiarire sull'argomento.
- 3) Si chiede di chiarire se la caratterizzazione dei rifiuti, nonché le relative analisi, debbano essere eseguite per tutti i cumuli ed eventualmente i casi in cui è possibile eseguire solo una caratterizzazione visiva.

RISPOSTA

Si riscontrano le vostre richieste come segue:

- 1) Il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) sarà valutato, ove presente, in relazione alle forniture, ai beni impiegati, nonché ai servizi offerti nell'ambito della complessiva prestazione richiesta a base di gara.
- 2) La quota di subappalto consentita deve essere correttamente intesa quella indicata nel Disciplinare di Gara, come anche definito al vigente art. 105 del D.Lgs. 50/2016, pertanto pari al 40%.
- 3) Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. f) e degli allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER e, pertanto, il produttore assume tutte le responsabilità in merito alla suddetta classificazione ed alle connesse attività di caratterizzazione dei rifiuti.

QUESITO N. 5

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: in riferimento ai rifiuti sono già tutti presenti; inoltre gli ordini saranno per pieno carico oppure anche per quantità ridotte; tra i criteri per l'offerta tecnica viene richiesto il marchio di qualità ECOLABEL UE, si chiede che attinenza abbia con la gara in oggetto, inoltre si richiede se tale certificazione possa essere sostituita da altre certificazioni (9001, 14001, 18001).

RISPOSTA

Si riscontrano le vostre richieste come segue:

- le tipologie e quantità di rifiuti richiamati dalla documentazione di gara sono meramente indicativi: in fase esecutiva, in funzione delle segnalazioni ricevute, si procederà alla pulizia delle aree indicate;
- non è definito nella domanda a quanto ammonta il "pieno carico"; ad ogni buon conto, in fase esecutiva verrà definito apposito piano di lavoro con il DEC;
- il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) sarà valutato, ove presente, in relazione alle forniture, ai beni impiegati, nonché ai servizi offerti nell'ambito della complessiva prestazione richiesta a base di gara;
- le altre certificazioni sono previste come criterio di partecipazione alla gara e non possono costituire carattere di premialità.

IL RUP
avv. Gianfranco Grandalano



